

Galioto Marina
Galioto Rosanna

A presidente viene eletto il Signor Manzella Salvatore.

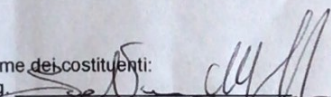
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

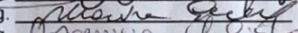
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2018.

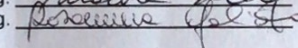
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati, steso su 4 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. 

Sig. 

Sig. 



Registrato a Bagheria il 13 OTT 2017
al n° 595 Serie 3
esatte € 500,00
originali

IL FUNZIONARIO
Maurizio Caracappa
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Caggegi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Città Nuova"
(COSTITUITA AI SENSI DELLA LEGGE 383/2000 E DELLA L. R.
10/2003)

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, della L.R. 10/2003, l'associazione di promozione sociale denominata:

<< Città Nuova >> con sede in via Francesco Baracca, 28, nel Comune di Casteldaccia (PA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
- Promuovere i giovani talenti tramite l'aggregazione nel campo culturale, artistico e musicale;
 - Rivitalizzare i contesti urbani, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, tramite il supporto di laboratori intesi come luogo di trasferimento di saperi ed apprendimento nei campi dell'artigianato, dello sviluppo eco-sostenibile, della cultura e delle nuove tecnologie;
 - Avviare azioni di sensibilizzazione, rivolte al mondo giovanile, sui valori e sul rispetto delle regole di convivenza civile e sulla tolleranza;
 - Promuovere e diffondere la cultura della comunicazione istituzionale, giornalistica e pubblicitaria e tutto ciò ad essa direttamente e indirettamente connessa come, ad esempio, la fotografia, il cinema, la musica, il teatro e la letteratura. Allo scopo di raggiungere le proprie finalità generali, l'Associazione potrà:
 - a) valorizzare la circolazione e la visibilità della produzione culturale;
 - b) svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti pubblici e privati conferenze, mostre di pittura, mostre fotografiche, esibizioni musicali, attività culturali, seminari, incontri, corsi di formazione e aggiornamento, borse di studio, convegni attinenti allo scopo sociale e qualsiasi tipo di attività nell'ambito della cultura e della comunicazione;
 - c) aderire, stipulare accordi di collaborazione con associazioni, Istituti e Organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguano finalità in contrasto con lo Statuto dell'Associazione;
 - d) gestire, anche per conto terzi, attività di carattere culturale e qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale riferita alle finalità;
 - e) organizzare manifestazioni culturali, festival, concerti, concorsi di qualsiasi genere;
 - f) fornire collegamenti di conoscenza ed interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di comunicazione;
 - g) stabilire contatti nazionali ed internazionali con Istituti ed Organizzazioni;
 - h) promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale editoriale, fotografico ed artistico, audiovisivo, culturale, didattico, pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano in contrasto con lo statuto;
 - i) contribuire alla realizzazione dei diritti dei singoli e collettivi;
 - l) acquisire, gestire, produrre pubblicità, produrre e vendere stampati quali periodici, libri, materiale audiovisivo, filmati, fotografie cartacee e non, materiale multimediale attinente allo scopo sociale;
 - l) reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale;
 - m) progettare e realizzare eventi formativi negli ambiti sopra indicati.
 - valorizzare a livello istituzionale e sociale il ruolo degli anziani, minori, disabili, tossicodipendenti ex detenuti;
 - offrire servizi di Assistenza alla persona: sanitaria, legale, mediazione familiare, consulenza psicologica, in maniera diretta o indiretta attraverso convenzioni e protocolli con altri organismi pubblici e privati;
 - gestire le attività assistenziali previste dalla LR. 22 del 1986, Assistenza domiciliare anziani, Disabili, Malati terminali e minori, gestire servizio di assistenza igienico personale ad alunni di ogni ordine e grado presso istituti scolastici, centri di riabilitazione o centri ludico / ricreativi.

- Gestire attività di tipo residenziale per anziani, minori, disabili fisici e psichici e donne vittime di violenza. Gestire servizio di trasporto disabili presso centri di riabilitazione ,centri di recupero , centri ludici e trasporto scolastico,
- Inoltre, l'associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà:
- Attivare e gestire iniziative di turismo sociale;
- creare impianti polivalenti per la cultura lo svago e lo sport;
- realizzare impianti climatici marini, montani e idrotermali;
- gestire beni confiscati alla mafia per attività sociali
- realizzare e/o gestire villaggi agrituristiche e turistici, ostelli, alberghi, campeggi e rifugi;
- promuovere l'attività ricreativa e didattica ai minori, agli anziani e altre categorie svantaggiate, attraverso la creazione e/o gestione di Istituti di accoglienza, case di riposo, asili nido, scuole materne, elementari e corsi di recupero, anche con la prestazione di servizi di refezione presso scuole pubbliche e private;
- creare una rete di servizi assistenziali a supporto di portatori di handicap, anziani e di quanti ne richiedono il servizio, anche attraverso apposite convenzioni da stipulare con Enti pubblici e/o privati;
- istituire consultori per i problemi di pertinenza medica dell'anziano, dei minori, inabili e tossicodipendenti;
- promuovere il coordinamento fra i gruppi e le associazioni a carattere socioculturale esistenti, e aderire e/o associarsi ad enti, pubblici o privati, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, che possano comunque contribuire al raggiungimento degli scopi associativi; L'Associazione potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, attive e passive, utili e/o necessarie al raggiungimento degli scopi prefissi, usufruire di contributi statali, regionali, provinciali, comunali, nonché della C.E.E., ed usufruire di finanziamenti agevolati previsti dalle vigenti leggi e da quelle future.
- Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività culturale e comunque nei limiti della legge.
- Gli eventuali avanzi positivi della gestione saranno totalmente impiegati al fine di raggiungere le finalità istituzionali dell'associazione.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 4 categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)





1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

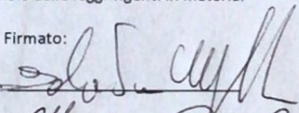
ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

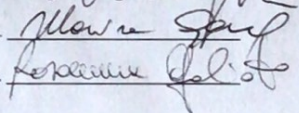
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. 

Sig. 

Sig. 